



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 1/ 26

Dec. n° 1/26

Il giorno 10 marzo 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il
25 febbraio 2026 nei confronti di:

- 1) LICCIARDELLO Francesco**, nato a Catania il 24.10.1981, tesserato con il M.C. "973 MX TEAM", con tessera n. 26098364;
- 2) L. L.**, nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "973 MX TEAM", con tessera n. 260983643 e licenza minioffroad n. J00508;
- 3) PULEO Salvatore**, nato a Catania l'8.6.1985, tesserato con il M.C. "LETOJANNI RACING", con tessera n. 26098091;
- 4) P. V.**, nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "LETOJANNI RACING", con tessera n. 26098092 e licenza minioffroad n. Y01110;

incolpati di:

“violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile al 2°) L. L. ed al 4°) P. V. anche *ex art.* 32 R.M.M., e ciò in quanto, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 16,10 circa, presso il crossodromo “MX VALLEY 973” sito in località contrada Tivoli di Siracusa, al termine della seconda finale della categoria Minicross Junior, a seguito di uno scambio di insulti tra i due piloti, L. L. e P. V., i quali, una volta tagliato il traguardo, venivano anche alle mani, il 1°) LICCIARDELLO Francesco, padre di L.L., passava anch’egli alle vie di fatto, alzando le mani verso il PULEO Salvatore - padre del pilota P. V. - coinvolgendolo in una rissa innanzi al pubblico presente, poi placata soltanto dall’organizzazione.”;

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 25.02.2026 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione cod. SICMX002 - denominata “1^ prova Campionato Regionale Motocross” - svoltasi presso il crossodromo “MX VALLEY 973” in località contrada Tivoli di Siracusa, domenica 22 febbraio 2026; i rapporti di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali di gara;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 10.3.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché

gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 4.3.2026.

Detta facoltà è stata esercitata dai signori Licciardello Francesco e Puleo Salvatore, in proprio, e per i rispettivi figli L.L. e P. V..

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art. 72 RdG* sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti dei piloti minorenni, e dei loro genitori/accompagnatori, di cui al capo di incolpazione, riferiscono di fatti gravi e certamente rilevanti dal punto di vista disciplinare; come appresso si illustrerà l'esame complessivo della documentazione allegata al deferimento della Procura Federale, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità degli stessi in ordine ai fatti contestati. Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G..

In particolare, dalla lettura della proposta di sanzione del CdGD emerge che in data 22.02.26 nel corso della detta competizione, al termine della seconda finale della categoria Minicross Junior 85: *“come da testimonianze raccolte dal sottoscritto da persone assolutamente estranee ai fatti e sicuramente imparziali, a seguito di scambi*

tra i due piloti, il padre del conduttore L. L. passava alle vie di fatto alzando le mani al padre del pilota P. V. che non aveva cercato altro che calmare gli animi. Fortunatamente l'inizio della rissa veniva placata dall'organizzazione, ma resta assolutamente da segnalare il cattivo episodio che sicuramente va punito con provvedimenti adeguati. Il sottoscritto ha irrogato l'esclusione dei due piloti dall'ordine di arrivo della seconda finale. Convocati in Segreteria gara gli interessati che pare si siano chiariti.

Purtroppo non è sanabile il brutto episodio che si è verificato, alla vista di chi assistito e del pubblico presente, pertanto si propone per gli atti consequenziali più adeguata sanzione.”

Del resto dalla stessa relazione del direttore gara, innanzi al quale si è verificato l'episodio oggetto del presente procedimento, si legge: “ *CATEGORIA 85 – Al termine della seconda finale 85 - gara 2 - superato il traguardo, i piloti 513 e 226 dopo un diverbio verbale animato, venivano alle mani. Seguiva l'intervento dei relativi genitori creando assembramento con inizio di rissa, che veniva sedata immediatamente. Per quanto sopra si chiede che vengano irrogati provvedimenti di esclusione degli stessi dalla predetta finale.* ” (il numero 226 è quello di gara attribuito al pilota L. L. , mentre il numero 513 è quello identificativo dell'altro pilota P. V.).

Pertanto dagli atti ufficiali risulta che vi è stata una animata discussione prima verbale e poi è scaturita una aggressione fisica tra i piloti minorenni L. L. e P. V., svoltasi subito dopo aver passato il traguardo della 2a finale Minicross Junior. Tale ricostruzione trova riscontro anche nel provvedimento sanzionatorio, ex art. 35 RMM

punto 3 comma A) e U), assunto nelle immediatezze del fatto sul campo di gara, nello stesso si legge: *“In riferimento a quanto comunicato dal D.d.G. alla conclusione della 2a finale della categoria 85 Juniores per la quale i conduttori P. V. e L. L. sono venuti alle mani, si applica in via provvisoria ed immediata l'esclusione di cui all'articolo 35 RMM punto 3 comma A e U.”* Il provvedimento disciplinare, così assunto dalla direzione gara, nei confronti di entrambi i piloti nell'immediatezza dei fatti non risulta appellato nei termini previsti dagli aventi diritto, quindi è divenuto irrevocabile, cristallizzando i fatti come ricostruiti dal CdGD che lo ha adottato all'esito della verifica sul campo di gara.

Passando ad analizzare la condotta dei genitori dei piloti, anch'essi incolpati per la medesima violazione dell'art. 1 del RdG, si osserva che, nel corso della discussione tra i piloti, intervenivano poi i genitori/accompagnatori. In particolare, come riportato dal rapporto ufficiale, PULEO Salvatore, padre del pilota P. V., interveniva con l'intento di calmare i giovani piloti e riportare la calma. Diversamente l'altro genitore, LICCIARDELLO Francesco, padre del pilota L. L. , aveva intenti bellicosi, sfociati con l'aggressione all'altro genitore intervenuto, fatti verificatesi innanzi al pubblico presente ed agli stessi piloti minorenni.

Per tali fatti il CdGD, verificate le circostanze, ha assunto il provvedimento di esclusione per entrambi i piloti dalla competizione, con successiva richiesta di provvedimenti disciplinari inoltrata alla Procura Federale, sia per i piloti che per i genitori/accompagnatori.

Così riassunti gli eventi appare integrata la fattispecie contestata per quanto attiene i piloti incolpati come responsabilità diretta, mentre per i genitori/accompagnatori a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 32 del RRM. Infatti la norma richiamata prevede che con l'iscrizione alla gara si assume tale onere nei confronti di tutti i soggetti ricollegabili a qualsiasi titolo al pilota partecipante e al suo team ed anche ai sostenitori/accompagnatori, anche se non tesserati. La natura della responsabilità oggettiva ha vincolo assoluto e non derogabile, ed è attivata dalla sola iscrizione alla competizione del pilota. Pertanto sia per i piloti, che per gli accompagnatori incolpati, appare sussistere la responsabilità in ordine ai fatti contestati, tale giudizio è sostenuto dallo stesso provvedimento assunto dal CdGD, che all'esito della breve, ma efficace, verifica, ha irrogato il provvedimento di esclusione dei piloti dalla competizione. Quanto sin qui emerso, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, dalle memorie; atteso che gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, che confermano l'accadimento del fatto storico, sebbene con versioni ovviamente discordanti, e che pertanto considerata la provenienza, devono essere valutate attentamente dal GSN.

Pertanto all'atto della acquisizione degli elementi appare del tutto provata la colpevolezza sia dei piloti che dei loro accompagnatori, per quest'ultimi *ex art. 32 RMM*, per la violazione dell'art. 1 del RdG come contestato dalla Procura Federale.

In considerazione dei fatti, la condotta violenta, sia fisica che verbale, tenuta da entrambi i piloti L. L. e P. V., e la stessa condotta violenta e antisportiva tenuta dai genitori/accompagnatori dei detti piloti minorenni, integra senza dubbio alcuno la

violazione dei principi sanciti dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I.. In particolare per quanto attiene ai due genitori la responsabilità è da rinvenire nella circostanza che PULEO Salvatore, il padre del pilota P. V., si sia avvicinato ai piloti, scatenando la reazione dell'altro genitore, entrambi non avrebbero dovuto intervenire atteso la presenza degli addetti al circuito e del personale della direzione gara sul campo, e soprattutto non avrebbero dovuto innescare, a diverso titolo, una rissa, aggravata dal fatto che l'episodio si è verificato innanzi al pubblico presente ed agli stessi piloti minori.

Pertanto, passando al trattamento sanzionatorio, questo GSN ritiene che in ordine alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 45 RdG, siano concedibili ai piloti in ragione della minore età, in mancanza di altre sanzioni, e della circostanza che i fatti sono avvenuti nella immediatezza della fine della gara, pertanto quando il livello di adrenalina era ancora elevato nei giovani piloti. Si ritiene inoltre di poter concedere le attenuanti generiche anche a PULEO Salvatore, atteso il suo intento di intervenire per calmare gli animi, e non di aggredire, come descritto nei rapporti ufficiali.

Diversamente il GSN non ritiene di poter concedere le attenuanti al genitore/accompagnatore LICCIARDELLO Francesco in ragione della sua condotta aggressiva – come descritta in atti - non improntata a dirimere la controversia insorta tra i piloti minori, bensì a porre in essere atti violenti nei confronti del padre dell'altro pilota.

Ciò posto e considerato, le violazioni di cui sono resi responsabili gli incolpati piloti minorenni L. L. , come sopra generalizzato, e P. V., come sopra generalizzato,

attesa la natura della responsabilità loro contestata, la gravità dei fatti, e tenuto conto della diminuzione della sanzione irroganda per l'effetto della concessione delle attenuanti generiche ex art. 45 RdG, conducono all'applicazione nei loro confronti della sanzione inibitoria ex art. 29 RdG del ritiro della licenza e della tessera per mesi 1 (uno), con fine pena il 10 aprile 2026.

In ordine alla contestazione nei confronti dei genitori dei piloti, il GSN ritiene provate le responsabilità in ordine alla contestazione della violazione dell'art. 1 del RdG, di cui si sono resi responsabili gli incolpati genitori LICCIARDELLO Francesco, e PULEO Salvatore, attesa la natura della responsabilità loro contestata, la gravità dei fatti, e con concessione delle attenuanti per il solo PULEO, per le considerazioni sopra svolte, conducono all'applicazione nei loro confronti della sanzione inibitoria del ritiro della tessera, che, nel caso di specie, si ritiene equo determinare, nei confronti di LICCIARDELLO Francesco, attesa la gravità della sua condotta, in mesi 3 (tre) di ritiro della tessera, ex art. 29 R.d.G., con fine pena per il 10 giugno 2026; nei confronti di PULEO Salvatore, in mesi 2 (due) di ritiro della tessera con fine pena il 10 maggio 2026.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45 e 80 del R.d.G. e l'art. 32 del R.M.M., dichiara:

1) LICCIARDELLO Francesco, nato a Catania il 24.10.1981, tesserato con il M.C. “973 MX TEAM”, con tessera n 26098364 **responsabile dell'illecito contestato, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per mesi 3 (mesi tre) - fine sanzione 10 giugno 2026.**

2) L. L., nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. “973 MX TEAM”, con tessera n. 260983643 e licenza minioffroad n. J00508, **responsabile dell’illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 RdG, per l’effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per mesi 1 (mesi uno) - fine sanzione 10 aprile 2026.**

3) PULEO Salvatore, nato a Catania l’8.6.1985, tesserato con il M.C. “LETOJANNI RACING”, con tessera n. 26098091, **responsabile dell’illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 RdG, per l’effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per mesi 2 (mesi due) – fine sanzione 10 maggio 2026.**

4) P. V., nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. “LETOJANNI RACING”, con tessera n. 26098092 e licenza minioffroad n. Y01110, **responsabile dell’illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 RdG, per l’effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per mesi 1 (mesi uno) - fine sanzione 10 aprile 2026.**

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

all.



Depositata il 10 marzo 2026

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a
Licciardello Francesco; in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale;
Puleo Salvatore; in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale;
Segretario Generale;
Procuratore Federale;
Gruppo Direttori di Gara;
Gruppo Commissari di Gara;
Settore Tecnico Sportivo;
Ufficio Licenze;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Fuoristrada;
Co. re. Sicilia;
Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.